

SUPERCOMPENDIO
DIRITTO
PRIVATO

(DIRITTO CIVILE)

Edizione
2026



Neldiritto
Editore

3

La tutela dei diritti

1. La tutela dei diritti in generale

Il libro sesto del codice civile, dedicato alla **tutela dei diritti**, raccoglie un insieme articolato di istituti che non sono rivolti tanto alla creazione di nuove situazioni giuridiche soggettive, quanto piuttosto alla loro effettiva protezione e realizzazione. Esso fornisce, infatti, gli strumenti attraverso i quali i diritti già attribuiti dall'ordinamento possono essere resi concreti, difesi, conservati nel tempo e, se necessario, fatti valere in sede giurisdizionale.

In una prospettiva sistematica, le principali aree tematiche del libro sesto possono essere ricondotte a cinque grandi ambiti:

- **pubblicità giuridica;**
- **disciplina delle prove;**
- **garanzie reali e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale;**
- **tutela giurisdizionale dei diritti;**
- **prescrizione e decadenza.**

Nel presente capitolo l'attenzione sarà concentrata, in particolare, sulla pubblicità, sulle prove, sulla tutela giurisdizionale e sulla prescrizione e decadenza, mentre la trattazione delle garanzie reali e dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sarà svolta nel capitolo dedicato alle obbligazioni (cfr. *infra* cap. 5), in ragione del loro stretto collegamento con la struttura del rapporto obbligatorio.



2. La pubblicità

L'ordinamento civile prevede tre diverse forme di **pubblicità** legale, detta anche formale, di fatti e atti giuridicamente rilevanti:

- **pubblicità-notizia**, che è volta a rendere noti i fatti o gli atti pubblicati, ma dalla quale non discendono effetti giuridici di sorta. A titolo esemplificativo, si pensi alle pubblicazioni che necessariamente precedono il matrimonio, ai sensi dell'art. 93 c.c.;
- **pubblicità dichiarativa**, che vale a rendere opponibile un determinato fatto o atto giuridico nei confronti dei terzi, impedendo ad essi di vantare pretese in contrasto con il fatto o l'atto in discorso. A titolo esemplificativo, si pensi alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari degli atti elencati dall'art. 2643 c.c., che produce gli effetti di cui all'art. 2644 c.c.;
- **pubblicità costitutiva**, cioè la forma di pubblicità senza la quale l'ente o la situazione giuridica non vengono ad esistenza; in sostanza, l'iscrizione o l'annotazione nel registro competente è parte integrante della fattispecie costitutiva. Si pensi, sempre a titolo di esempio, all'efficacia costitutiva assunta dall'iscrizione di un'ipoteca, di cui all'art. 2808 c.c.

2.1. La trascrizione

La principale forma di pubblicità prevista dall'ordinamento civile italiano è indubbiamente rappresentata dalla **trascrizione** nei pubblici registri immobiliari, la cui funzione tipica è quella di rendere opponibili ai terzi gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari o di diritti personali di godimento su beni immobili particolarmente incisivi sul relativo diritto di proprietà, come nel caso delle locazioni ultranovennali. L'onere della trascrizione si applica anche agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su beni mobili registrati, quali, ad esempio, gli autoveicoli, le navi o i velivoli.

In particolare, gli immobili sono iscritti nei Registri Immobiliari, gli autoveicoli nel Pubblico Registro Automobilistico, i velivoli nel Registro Aeronautico Nazionale e i natanti nel Registro Imbarcazioni. Gli effetti della trascrizione sono descritti dall'art. 2644 c.c. Una volta eseguita la trascrizione, non hanno effetto, nei confronti delle parti che hanno trascritto, le trascrizioni o iscrizioni operate successivamente (**inopponibilità**), mentre hanno effetto le trascrizioni e le iscrizioni operate anteriormente (**opponibilità**). Resta del tutto irrilevante, viceversa, la priorità cronologica di un atto non trascritto rispetto a un altro, così come lo stato soggettivo di buona o mala fede del soggetto nei confronti del quale è eseguita la trascrizione.

L'art. 2657 c.c. richiede, ai fini della trascrizione, la sussistenza di un **titolo idoneo**, che può essere costituito da una sentenza, da un atto pubblico ovvero da una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o giudizialmente accertate. Le trascrizioni si eseguono su **base personale**, vale a dire con riferimento alle persone che pongono in essere il fatto o l'atto giuridicamente (ad esempio, contro Tizio venditore e a favore di Caio acquirente), e non su base reale, vale a dire con riferimento ai beni scambiati od oggetto della costituzione di diritti. Fa eccezione il Trentino Alto-Adige, nel quale vige il c.d. sistema tavolare, sistema su base reale di matrice austriaca. L'organizzazione su base personale impone il rispetto del c.d. **principio di continuità delle trascrizioni**, enunciato dall'art. 2650 c.c. Se un atto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni eseguite contro l'avente causa non producono effetto se l'atto anteriore non è stato trascritto. Soltanto una volta trascritto tale atto, le successive trascrizioni e iscrizioni producono effetto secondo l'ordine nel quale sono state eseguite.

La **doppia alienazione** si verifica quando il medesimo bene, di regola immobile o mobile registrato, viene trasferito dallo stesso venditore a due diversi acquirenti mediante distinti contratti validi ed efficaci, uno successivo all'altro. In base al principio del consenso traslativo, sancito dall'art. 1376 c.c., nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, l'effetto traslativo si produce per il solo consenso legittimamente manifestato dalle parti, senza necessità di ulteriori atti. Ne consegue che, in astratto, la proprietà dovrebbe appartenere al primo acquirente. Interviene tuttavia la disciplina della trascrizione, che attribuisce prevalenza all'acquirente che trascrive per primo il proprio titolo, risolvendo il conflitto tra più aventi causa dal medesimo dante causa.

Manuali a confronto

Secondo l'indirizzo prevalente, il secondo acquisto non sarebbe qualificabile come acquisto *a non domino*, ma come acquisto *a domino*. Difatti, la trascrizione del secondo acquirente determinerebbe l'inefficacia retroattiva del primo trasferimento, con la conseguenza che il venditore risulterebbe, *ex lege*, ancora proprietario del bene al momento del secondo trasferimento. In tale prospettiva, la trascrizione opererebbe come una sorta di **risoluzione legale *ex tunc*** del primo acquisto, consentendo di ricondurre il secondo trasferimento nell'ambito degli acquisti *a domino*. (TORRENTE).

2.1.1. La trascrizione prenotativa

La legge ammette poi anche la c.d. **trascrizione prenotativa** tanto del contratto preliminare (art. 2645 *bis* c.c.) quanto delle domande giudiziali riguardanti diritti e atti soggetti a trascrizione (artt. 2652 e 2653 c.c.). L'effetto prenotativo fa sì che la successiva trascrizione del contratto definitivo o della sentenza prevalga sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite anteriormente dai terzi, ma in un momento successivo rispetto alla trascrizione del preliminare o della domanda giudiziale.

Sono inoltre soggetti a trascrizione le **convenzioni matrimoniali** e gli **acquisti *mortis causa***, tanto a titolo universale quanto a titolo particolare (artt. 2647 e 2648 c.c.), con trascrizione avente natura dichiarativa.

3. Le prove

Le **prove**, o mezzi di prova, servono a dimostrare i fatti su cui si fonda il diritto fatto valere in giudizio.

accettazione, non va confuso con la rappresentazione, che presuppone invece l'impossibilità o la volontà negativa del chiamato di accettare.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione. Tuttavia, su istanza di qualunque interessato, l'autorità giudiziaria può assegnare al chiamato un termine più breve per dichiarare se accetta o rinuncia, decorso il quale il diritto si perde: si tratta della c.d. **actio interrogatoria** (art. 481 c.c.; per la fissazione di un termine entro cui il legatario debba dichiarare se intende esercitare la rinuncia, si veda l'art. 650 c.c.). Analoga facoltà è riconosciuta al *de cuius*, che, secondo la tesi prevalente, può fissare un termine decadenziale direttamente nel testamento.

L'accettazione è impugnabile solo per violenza o dolo, restando irrilevante l'errore (artt. 482 e 483 c.c.).

8.1. L'accettazione con beneficio d'inventario

L'**accettazione con beneficio d'inventario** introduce un **regime di responsabilità attenuata** a favore dell'erede, il quale acquista l'eredità *iure successionis* senza che si realizzi la confusione patrimoniale. In tale ipotesi, l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati esclusivamente nei limiti del valore dei beni ricevuti e unicamente con il patrimonio ereditario (art. 490, comma 2, n. 2, c.c.). I creditori ereditari e i legatari possono dunque soddisfarsi soltanto sui beni compresi nell'asse ereditario, senza possibilità di aggressione del patrimonio personale dell'erede.

La procedura varia a seconda che l'erede sia o meno nel **possesso dei beni ereditari** (artt. 485 e 487 c.c.). Una volta perfezionata l'accettazione beneficiata, l'erede assume la funzione di amministratore del patrimonio ereditario e non può compiere atti di disposizione senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria (art. 747 c.p.c.), pena la decadenza dal beneficio e la trasformazione della sua posizione in quella di erede puro e semplice.

In considerazione della **funzione protettiva** del beneficio di inventario, il legislatore ha imposto che determinati soggetti non possano accettare l'eredità se non con tale modalità. Rientrano in questa categoria gli incapaci (artt. 471 e 472 c.c.), nonché le persone giuridiche diverse dalle società, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, disciplinata dall'art. 512 c.c., è un rimedio posto a tutela dei creditori del defunto e dei legatari, i quali possono chiedere che il patrimonio ereditario non si confonda con quello personale dell'erede. In questo modo, i debiti lasciati dal defunto vengono soddisfatti innanzitutto sui beni ereditari, senza che i creditori personali dell'erede possano concorrere su di essi. La finalità è quindi evitare che l'erede, una volta acquisita l'eredità, esponga tali beni alle proprie vicende patrimoniali, garantendo ai creditori del defunto una maggiore sicurezza nel recupero dei loro crediti.

	Analogie	Differenze
BENEFICIO D'INVENTARIO	In entrambi i casi i creditori personali dell'erede possono aggredire, benché solo in via sussidiaria , anche i beni dell'eredità	I creditori dell'eredità e i legatari non possono soddisfarsi sui beni personali dell'erede. Esso crea una distinzione tra creditori dell'eredità e legatari , da una parte, e creditori personali dell'erede, dall'altra. Esso investe tutto il patrimonio ereditario.
SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO		I creditori dell'eredità e i legatari separatisti possono soddisfarsi anche sui beni personali dell'erede. Essa crea una distinzione, all'interno della categoria costituita dai creditori ereditari e dai legatari, tra separatisti e non separatisti . Essa investe solo i beni oggetto del relativo procedimento.